

**Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 65/97, l.r. 78/98, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014.).**

**Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 35/2015**

1. Al punto 5 del preambolo della l.r. 35/2015 viene sostituito il riferimento all'entrata in vigore del "piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER)" con l'entrata in vigore del piano regionale cave (PRC) quale termine per il superamento dei piani regionali e provinciali delle attività estrattive approvati ai sensi delle l.r. 36/80 e 78/98.

2. Al punto 23 del preambolo della l.r. 35/2015 viene sostituito il termine di sei mesi per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 38, comma 7, con il nuovo termine ivi previsto.

**Art. 2 - Modifiche all'articolo 32 della l.r.35/2015 - Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara**

L'intervento normativo all'articolo 32 della l.r. 35/2015 riguarda la modifica del termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, entro il quale i Comuni di Massa e Carrara devono provvedere alla ricognizione dei beni stimati presenti nei rispettivi territori.

**Art. 3 – Modifiche all'articolo 36 - Contributo di estrazione e canone concessorio**

Con la modifica del comma 3 dell'articolo 36 viene eliminato il riferimento al comma 1 che contiene l'indicazione di una percentuale fissa in ordine alla quale il comune non potrebbe applicare alcun parametro di riferimento.

**Art. 4 – Modifiche all'articolo 38 della l.r.35/2015 - Autorizzazioni e concessioni esistenti**

Con la modifica del comma 7 dell'articolo 38 viene ridefinito il termine di nove mesi dall'entrata in vigore della legge, entro il quale comune e soggetto titolare dell'autorizzazione o concessione possono procedere alla stipula di apposita convenzione per l'utilizzo del bene quale patrimonio indisponibile comunale.

Si provvede inoltre alla correzione di un errore materiale contenuto nell'articolo 38, comma 12, sostituendo il riferimento al comma 10 con il comma 11.

**Art. 5 – Modifiche all'articolo 39 della l.r.35/2015 - Regolamenti comunali**

Con la modifica proposta viene ridefinito il termine entro il quale devono essere emanati i regolamenti comunali ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del r.d. 1443/1927.

**Art. 6 – Modifiche all'articolo 56 della l.r.35/2015 - Dotazione organica**

Con la modifica proposta vengono adeguati i termini previsti al comma 7 dell'articolo 56, in relazione ai tempi di trasferimento del personale degli enti locali alla regione e vengono specificate le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività per il personale trasferito, stimate in 120.000,00 euro l'anno per le quindici unità di personale indicate al

comma 2, già comprese nella valutazione relativa al fabbisogno complessivo per il personale effettuata al momento dell'approvazione della l.r. 35/2015 e che trovano copertura ai sensi del comma 10.

**Art. 7 – Modifiche all'articolo 60 della l.r.35/2015 - Clausola valutativa**

Con la modifica proposta viene differito dal giugno 2016 al dicembre 2016, in relazione alla modifica del termine di cui all'articolo 32, il termine per l'invio da parte della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente per materia di una prima relazione in cui sono evidenziati, in particolare, sia le eventuali criticità emerse in sede di prima attuazione, sia lo stato di completamento dell'attività di cui all'articolo 32 da parte dei comuni